

N. 3317-3345-C

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

*presentata alla Presidenza il 28 settembre 2016*

(Relatore per la maggioranza: **RAMPI**)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*il 2 marzo 2016 (v. stampato Senato n. 2271)*

**MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 15 settembre 2016*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSCIA, RAMPI, ROTTA, BONACCORSI, PICCOLI NARDELLI,  
BLAŽINA, MANZI, ASCANI, GHIZZONI, CRIMÌ, BOSSA, NAR-  
DUOLO, MALISANI, CAROCCI, PES, D'OTTAVIO, MALPEZZI, COC-  
CIA, ROCCHI, VENTRICELLI, SGAMBATO, PAOLO ROSSI, FAL-  
CONE; PANNARALE, GIANCARLO GIORDANO, PAGLIA, FRANCO  
BORDO, COSTANTINO, DURANTI, RICCIATTI, MELILLA**

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 15 settembre 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione cultura riferisce, in terza lettura, sul progetto di legge in materia di informazione, esaminato, da ultimo, nelle sedute del 21, 22, 27 e 28 settembre 2016.

Il testo approvato dal Senato il 15 settembre 2016 reca alcune modifiche rispetto a quello trasmesso dalla Camera, il 4 marzo scorso, frutto di un esame attento e approfondito svolto presso la Commissione da novembre 2015 a febbraio 2016.

La materia del pluralismo nell'informazione è un tema cruciale, un tratto fondamentale della base di una democrazia, che deve essere caro a chi crede nel senso genuino della politica.

Senza pluralismo non c'è informazione (al massimo resta la propaganda); senza informazione non c'è conoscenza. Senza conoscenza la democrazia non esiste.

La politica ha il compito di affrontare tematiche impegnative e provare a tradurle nella concretezza di provvedimenti. Le leggi — certo — hanno spesso un ambito circoscritto, legato al tempo, alla contingenza, alla disponibilità delle risorse. Tutto ciò non esime dal dovere del tentativo di dare risposte a quesiti di respiro ampio, nel tempo e nell'estensione dei loro effetti.

Il problema del pluralismo nell'editoria è all'attenzione del Parlamento italiano sin dagli anni Ottanta. Successivamente, negli anni Duemila abbiamo assistito a processi di revisione significativi e, nel 2010, si è avuto un ripensamento del sistema di contribuzione all'editoria che sempre più verte sul sostegno alle piccole testate locali indipendenti.

Nel 2010, il Parlamento ha tentato — ma senza successo anche per il sopravvenire della fine della XVI legislatura — quello che invece pare riuscire a noi oggi: un provvedimento di legge complessivo di delega e di riordino che dia uniformità al settore (che — per dare un'idea del mutamento intervenuto — dal 2006 al 2016 ha visto passare le risorse pubbliche destinate

al settore da 420 milioni di euro a poche decine di milioni).

Per non ripetere quell'esperienza incompiuta, la Commissione cultura della Camera (in prima lettura) ha dedicato molto tempo all'ascolto — all'esterno — del mondo degli operatori, con audizioni significative, e poi, all'interno, al confronto tra le diverse forze politiche. È arrivato poi il tempo della decisione, della scelta e dell'assunzione di responsabilità.

Noi sappiamo che questo settore oggi rischia, ogni giorno che passa, di vedere una testata giornalistica che muore. Parliamo di piccole testate locali; parliamo dell'ossatura della democrazia del Paese, parliamo di chi compie ogni giorno atti d'inchiesta e di indagine e magari svela realtà drammatiche che riguardano il sistema della criminalità organizzata oppure la violenza verso i più deboli o verso l'ambiente.

Che cosa prevede questo provvedimento?

Innanzitutto una ridefinizione della platea dei soggetti che possono accedere ai contributi pubblici secondo due linee di fondo: una maggiore trasparenza e una più precisa individuazione dei destinatari della piccola editoria, con preferenza per le iniziative senza fine di lucro e per le cooperative di giornalisti, quindi per editori che sono giornalisti essi stessi come soggetto chiave di questo provvedimento.

Si punta alla piccola editoria, escludendo in maniera molto secca e molto chiara sia i fogli di partito, sia le società quotate in borsa e le società per azioni. Si interviene di conseguenza anche rispetto agli scandali del passato che hanno fatto male a questo settore. Quelle malversazioni del passato sono state combattute: oggi portare a sistema un progetto come questo significa fare tesoro di quelle vicende e garantire la chiarezza e la trasparenza, per aiutare davvero questo set-

tore e sostenere chi ogni giorno vi opera con serietà e passione.

Dall'altro lato, si lavora per garantire che al contributo pubblico corrispondano una capacità economica, una capacità imprenditoriale, una reale esistenza sul territorio e tra i lettori. Quindi si misurano le copie vendute, si misura la capacità di raccogliere fondi direttamente da parte di queste realtà e si accompagna tutto questo settore, che in parte ha già intrapreso ovviamente questo cammino, verso l'era della comunicazione digitale; si tratta di un'era che non è iniziata oggi, ma che è già in corso da tempo e che in questo settore comporta una trasformazione cruciale. Infatti, è chiaro che oggi, se noi guardiamo alla realtà dell'informazione, dei giornali, vediamo che ormai gran parte dell'informazione vive anche o solamente nella rete *internet*, con forme di pubblicazione telematica di cui, come si vedrà, si offre oggi una definizione.

Si prospettano i grandi temi della definizione dell'informazione *online* e di come aiutare l'informazione *online* ad essere forte, ad essere fondata, ad avere riferimento alle fonti. Quindi, l'idea di portare tutte queste testate, in maniera vincolante per poter accedere al contributo pubblico, ad essere anche testate *online*, ad essere anche digitali e di accompagnarle nei costi d'investimento che questo comporta, è uno degli elementi cruciali della proposta di legge.

In questo contesto, il mercato – vale a dire la sostenibilità di un'offerta che incontra una vera domanda di lettura dei giornali – non viene inteso come rimedio ai mali del passato o come unica misura dei valori sociali, ma nemmeno come il grande nemico da combattere.

Restiamo ancorati all'idea che, se il mercato genera storture e carenze, è giusto che il regolatore pubblico intervenga.

Questa legge nasce dall'idea che esistono realtà del Paese in cui da sola una cooperativa di giornalisti, una realtà imprenditoriale, una realtà senza fini di lucro, non ce la fa. C'è quindi il rischio che in quella realtà del Paese scompaia una voce o ne resti una sola: per questo ha

senso un intervento pubblico secondo criteri molto ben definiti, per tenere viva quella voce o accesa la pluralità delle voci.

L'intervento poi si sposta a tutto il resto della filiera del settore e pertanto riguarda anche la rete di distribuzione: i distributori, le edicole, i punti di vendita. Infatti, se noi lavoriamo per tenere vive delle testate giornalistiche, per fare in modo che esistano, se noi lavoriamo perché ci siano dei giornalisti – magari e in particolare dei giovani giornalisti – che scrivano articoli, dobbiamo poi fare in modo che quello che essi scrivono sia effettivamente pubblicato, stampato, portato in un'edicola e venduto. C'è un processo articolato di intervento in questo settore a cui abbiamo prestato particolare attenzione, pensando a interventi che accompagnino le trasformazioni in corso e mitigino gli effetti negativi di queste trasformazioni.

C'è poi un intervento importante che riguarda il settore giornalistico in maniera più complessiva. In particolare, si tratta di una revisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti secondo un principio di razionalizzazione delle competenze e anche del numero dei componenti, non tanto per una battaglia di principio relativamente ai costi che certi numeri comportano e che pur non sono irrilevanti, ma perché si possa far crescere l'autorevolezza, il rilievo e l'efficacia di quell'organo in una logica di accompagnamento del cambiamento, di guida del cambiamento, nel senso di avere la capacità di affrontare i tempi in cui viviamo con strumenti che siano adeguati a questi tempi.

Si interviene anche sul tema dei prepensionamenti di questo settore con un criterio di razionalità, che dice che, laddove c'è bisogno di un intervento pubblico e, quindi, di risorse che sono di tutti, ci deve essere poi, però, un rigore, ci deve essere un accompagnamento verso una condizione più simile a quella di tutti i lavoratori, ci deve essere la certezza che se qualcuno è stato accompagnato fuori del mondo del lavoro ed è andato in prepensionamento non ritorni poi, qualche giorno dopo, a lavorare per lo stesso

giornale in altra forma. Questo sarebbe iniquo e sbagliato.

Mi compiaccio di riferire che in entrambe le letture alla Camera abbiamo constatato il clima molto positivo del lavoro in Commissione, che ha permesso a tutte le forze politiche, ovviamente ognuna partendo da impostazioni anche molto differenti, di dare il proprio contributo a questa proposta di legge, raccogliendo da più parti un sentire comune. Sarebbe preoccupante, del resto, se così non fosse nei confronti del pluralismo dell'informazione, anche se ognuno naturalmente individua poi, almeno in parte, modi di intervento differenti.

C'è in questa proposta di legge, ed è forte, il tema della delega. In questo settore le deleghe al Governo hanno una funzione particolare per un motivo molto semplice: perché si tratta di dare alla norma il valore universale che merita e, però, permetterle di misurarsi con la concretezza delle situazioni che, via via, si trasformano.

Pertanto, se noi possiamo definire molto bene i principi da cui vogliamo procedere, via via che questi principi ricadono nella realtà e nella quotidianità, ci sono anche delle trasformazioni nel settore che devono permettere, con i decreti attuativi che possono cambiare progressivamente, di poter via via introdurre dei correttivi se necessari. Per ciascun decreto attuativo, la legge prevede un passaggio nelle Commissioni parlamentari. Il Parlamento quindi dà un indirizzo puntuale; il decreto attuativo prova a concretizzare quell'indirizzo; se il risultato, se l'esito di questa concretizzazione non corrisponde all'indirizzo, c'è lo spazio e c'è la possibilità di intervenire e di correggere il decreto attuativo. Una modalità di legiferare che lega universale e particolare e dà alla norma la capacità di adattarsi, essere flessibile, accompagnare i cambiamenti in atto. Ma, proprio perché questa è la logica, si è cercato, nel lavoro di Commissione, di rafforzare il dettaglio.

Abbiamo infine raccolto le osservazioni delle diverse Commissioni, altri accoglimenti sono intervenuti nell'esame in As-

semblea. In particolare abbiamo rafforzato l'attenzione verso i lavoratori di questo settore e le norme che garantiscano che chiunque voglia accedere a un contributo pubblico debba, in maniera rigorosa e chiara, non solo formalmente, ma sostanzialmente rispondere a tutti gli obblighi contrattuali che ha nei confronti dei propri lavoratori, abbiamo rafforzato il tema della trasparenza di tutti i proventi economici delle diverse testate, le norme sulla rete della distribuzione.

Questa è una proposta di legge che non è partita affatto blindata; sono stati accorpati due differenti testi; si è fatto un lavoro forte di unione dei loro contenuti; in Commissione sono stati recepiti molti emendamenti. L'Assemblea della Camera e poi il Senato hanno approvato emendamenti. Siamo arrivati a un punto importante.

In Senato, la prima novità, rispetto al testo licenziato da questo ramo del Parlamento, consiste nel numero degli articoli, passati da 7 a 10, in conseguenza dell'inserimento di nuovi argomenti.

Con riferimento all'articolo 1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, il Senato ha eliminato il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto annuale recante la ripartizione del Fondo fra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico, mentre ha previsto tale parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti a progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale. Il parere delle Commissioni parlamentari si giustifica, in effetti, più con riferimento a quest'ultimo decreto, che disciplina una fattispecie del tutto nuova, piuttosto che sulla ripartizione delle risorse tra interventi di spettanza della Presidenza del Consiglio e

del Ministero dello sviluppo economico, che trova indicazioni e vincoli rigidi nello stesso articolo 2, comma 4, del progetto di legge.

Al riguardo, sopravvive la previsione di cui all'articolo 1, comma 163, della legge di stabilità 2016, in base al quale i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali devono essere definiti con un regolamento di delegificazione (dunque, con una diversa tipologia di atto) emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: le due disposizioni (quella riguardante la ripartizione del Fondo tra interventi e di competenza della Presidenza e del Ministero dello sviluppo economico, e il regolamento recante la riforma della disciplina dei contributi alle radio e televisioni locali) sono compatibili e logicamente collegate tra loro. Inoltre, il Senato ha previsto che le somme non impegnate in ogni esercizio possono essere impegnate in quello successivo.

Un'ulteriore novità è costituita dalla previsione dell'erogazione di un contributo — da concedere nel limite delle risorse a ciò destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che indica anche i criteri di ripartizione del Fondo — per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, che sostituisce le attuali riduzioni tariffarie. I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione del nuovo contributo sono definiti con un regolamento di delegificazione, sul quale, dunque, è previsto il parere parlamentare.

La novità mira a comprendere tra le risorse destinate a confluire nel Fondo, perché attualmente destinate a interventi in favore dell'editoria, anche quelle iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per agevolazioni tariffarie. Con l'occasione, però, sottolinea la necessità di una revisione della disciplina di tali agevolazioni, che consenta di inserire un limite di spesa e dunque un elemento di certezza funzio-

nale alla migliore programmazione del Fondo. Il regolamento dovrà stabilire anche procedure amministrative semplificate al fine di ridurre i tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione degli impianti corrispondenti alle riduzioni tariffarie attualmente previste, anche relativamente agli anni pregressi. Questa parte si completa con la norma transitoria contenuta nell'articolo 10, comma 4, introdotto dal Senato, che dispone che le risorse per le riduzioni tariffarie confluiscono nel nuovo Fondo nell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

All'articolo 2, nella parte relativa alla delega per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici e del sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, il Senato, con riferimento ai destinatari dei contributi, ha specificato che la condizione necessaria per il finanziamento — riguardante l'esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale — attiene all'ambito commerciale. Inoltre, ha aggiunto il riferimento alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da enti senza fine di lucro e ha esteso a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge (invece dei tre previsti nel testo approvato dalla Camera) il periodo in cui saranno destinatarie di finanziamento le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

Con riferimento al calcolo dei contributi, il Senato ha soppresso il superamento della distinzione fra testata nazionale e testata locale e ha conseguentemente previsto che la graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute deve essere comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento per le

testate nazionali. Inoltre, ha previsto la riduzione del contributo per le imprese che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui. Per la prima volta, si fa riferimento, con tale previsione, ad un limite retributivo – sia pure non imposto – per le imprese private.

Infine, ha previsto l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali, oltre che su quotidiani e periodici, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Relativamente alle disposizioni dell'articolo 3 che si applicheranno a decorrere dai contributi per l'esercizio 2016, il Senato ha previsto che la prima delle due rate di erogazione dei contributi è pari al 50 per cento del contributo calcolato per l'impresa (e non più al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente, come nel testo approvato dalla Camera).

Inoltre, ha introdotto la definizione di « quotidiano *on line* », inteso come testata giornalistica che sia regolarmente registrata presso la cancelleria di un tribunale; abbia un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti come pubblicista o come professionista; pubblici i propri contenuti giornalistici prevalentemente *on line*; non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; produca principalmente informazione; abbia una frequenza di aggiornamento quotidiana; non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie. Occorrerebbe coordinare tale definizione con quella di testata in formato digitale già prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2012.

Nessuna novità è intervenuta, nell'articolo 2, sulla delega concernente il sistema distributivo, né su quella concernente la disciplina in materia di prepensionamenti dei giornalisti.

Invece, con riferimento alla delega concernente il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Senato ha aumentato fino ad un massimo di 60 (a fronte di un massimo di 36 previsto dal testo approvato

dalla Camera) il numero dei membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, purché, per entrambi i profili (e non più per i soli pubblicisti, come nel testo approvato dalla Camera), gli stessi giornalisti abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI. Inoltre, ha inserito l'obbligo di avere, in ciascuno dei due gruppi, almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute.

Il Senato ha, poi, introdotto l'articolo 6, che prevede la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano. In un prossimo provvedimento di « manutenzione legislativa » si potrà perfezionare la novella alla legge n. 69 del 1963 su questo punto.

Al riguardo segnalo, però, che la novella apportata in tal senso all'articolo 1, quinto comma, della legge n. 69 del 1963 – che, attualmente, prevede Consigli regionali o interregionali – non è sufficiente: infatti, in numerosi altri articoli della legge n. 69 del 1963 – compreso l'articolo 45, novellato dall'articolo 5 del testo in esame – permane il riferimento solo ai Consigli regionali e interregionali. La questione rileva, in particolare, con riferimento alle disposizioni relative alla composizione dei Consigli territoriali.

Un'ulteriore novità è costituita dall'articolo 7, che estende a regioni, province, città metropolitane e comuni l'autorizzazione ad avvalersi delle agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi, già prevista per la Presidenza del Consiglio dei ministri con aggiudicazione a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara. Scopo dell'intervento sembrerebbe proprio quello di estendere agli enti territoriali la disciplina dell'acquisto di servizi giornalistici e informativi tramite procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara.

Ulteriori novità introdotte dal Senato riguardano la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, per la quale si stabilisce la durata decennale con una previa consultazione pubblica sugli

obblighi dello stesso servizio, come già previsto dalla legge n. 220 del 2015.

La concessione è affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto è approvato lo schema di convenzione. Lo schema di decreto e lo schema di convenzione, insieme con una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare di vigilanza nel servizio pubblico radiotelevisivo, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali gli stessi atti possono essere adottati.

La convenzione con la società concessionaria è stipulata dal Ministero dello sviluppo economico.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dal 31 ottobre 2016, data di scadenza della concessione in atto – dunque, sostanzialmente, fino al 31 gennaio 2017 – continuano a trovare applicazione la concessione e la relativa convenzione già in atto.

Un'ulteriore previsione introdotta al Senato riguarda l'introduzione del limite retributivo di 240.000 euro annui per dipendenti, collaboratori e consulenti della RAI, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto di tale limite, il testo specifica che non si applicano le esclusioni riferite alle società che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.

Trattandosi di una materia delicata e complessa, strettamente connessa alla libertà e al pluralismo nell'informazione, come alla concorrenza e a un uso corretto delle risorse pubbliche, ritengo che il testo

all'esame dell'Assemblea costituisca un valido strumento di semplificazione e un importante passo avanti verso una più organica disciplina del settore, da più parti attesa. Sono ben consapevole che le posizioni di alcune forze politiche, su specifici profili, sono diversificate: tuttavia, nella Commissione cultura il dibattito è stato proficuo e ha potuto contare su un clima di confronto costruttivo. Certo, lo sforzo compiuto con l'elaborazione di questo testo, che – seppure perfezionabile – recepisce anche molte delle indicazioni emerse nel ciclo di audizioni svolto, merita tutta la nostra attenzione.

Ci sono in questa materia molte questioni condivise, altre che dividono. Dobbiamo provare a dare risposta con queste norme ad una domanda che ci siamo fatti in tutti questi mesi: l'informazione è un prodotto come molti altri? Un prodotto per cui, laddove c'è mercato, bene, laddove non c'è mercato, non fa nulla, ci sarà un prodotto in meno da vendere? Noi diciamo che non è così. Questo è un settore che vede insieme un prodotto e un servizio. Si tratta di un servizio essenziale, cruciale e primario. Il diritto alla conoscenza è un diritto primario dell'uomo, è un diritto fondamentale che distingue una democrazia. Qualcuno ha chiesto: voi pensate di migliorare, con questa legge, la condizione dell'informazione in Italia, così come viene rilevata dagli studi e dalle statistiche? Con questa legge almeno ci proviamo.

Auspico pertanto che la proposta di legge n. 3317-3345-B vada incontro a una rapida approvazione.

Roberto RAMPI,  
*Relatore per la maggioranza*

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 3317-3345-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 10 febbraio 2016;

rilevato in via preliminare che, sia in sede di esame presso la Camera dei deputati, sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato ed integrato; in particolare, rispetto al testo licenziato dalla Camera, il Senato ha aggiunto tre nuovi articoli concernenti, rispettivamente, la costituzione dell'ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 6); l'autorizzazione all'acquisto da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni di servizi forniti dalle agenzie di stampa secondo quanto già previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 7); la procedura e la durata dell'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nonché l'applicazione del limite retributivo imposto al personale pubblico e delle società partecipate anche agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione (articolo 9); ulteriori integrazioni riguardano: un'autorizzazione alla delegificazione al fine di prevedere la sostituzione di talune vigenti riduzioni tariffarie e altre provvidenze per le imprese editrici e radiofoniche con un contributo per le spese sostenute per i servizi di telefonia e connessione dati (articolo 1, comma 5); l'estensione all'emittenza radiofonica e televisiva locale della delega per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria di cui all'articolo 2 e l'introduzione, ai fini dell'esercizio di tale delega, di un criterio direttivo facente riferimento al rispetto del citato limite massimo retributivo (comma 2, lettera e), numero 4); la definizione di quotidiano *on line* ai fini della disciplina in materia di contributi alle imprese editrici (articolo 3, comma 4, lettera c));

rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

la proposta di legge presenta, anche a seguito delle modificazioni intervenute nel corso dell'esame parlamentare, un contenuto sostanzialmente omogeneo;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

la proposta di legge, all'articolo 1, comma 5, dispone l'adozione di un regolamento di delegificazione secondo modalità che si discostano dalla procedura delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in particolare per quanto concerne la mancata indicazione, nella norma di autorizzazione alla delegificazione, delle disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore



delle norme regolamentari, prevedendo, invece, al quarto periodo, che « Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari »;

inoltre, all'articolo 9, comma 1, capoverso 1-*quinquies*, prevede – per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e l'approvazione dell'annesso schema di convenzione – l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità rispetto al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale « tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri » sono emanati come decreti del Presidente della Repubblica;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:*

il provvedimento all'articolo 1, comma 4, sesto periodo, nel disporre che, ai fini della pronunzia definitiva degli organi parlamentari sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, le Commissioni competenti per materia « possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri », reca una formulazione che non appare coerente né con quanto previsto dal precedente quarto periodo, che individua l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto, né con quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, ultimo periodo;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle « osservazioni del Presidente del Consiglio » quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui all'articolo 1, comma 4, sesto periodo.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato recante « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale »;

richiamato il parere favorevole espresso dal Comitato nella seduta del 17 febbraio 2016;

osservato che l'articolo 2, comma 2, lettera e), numero 4), introdotto dal Senato, con riferimento ai principi e criteri direttivi di delega riferiti ai criteri del calcolo del contributo, prevede la riduzione del contributo pubblico per le imprese editrici che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

rilevato che andrebbe valutata l'opportunità di specificare maggiormente il riferimento alla qualifica di collaboratore di un'impresa;

evidenziato che la lettera c) del comma 4 dell'articolo 3, introdotta dal Senato, aggiunge nell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2001 il comma 3-bis, contenente la definizione di « quotidiano *on line* »;

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare tale norma con le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2012, che già reca la definizione di testata in formato digitale;

considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono riconducibili alle materie « ordinamento della comunicazione » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, nonché alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera e), numero 4), introdotto dal Senato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare

maggiormente il riferimento alla qualifica di collaboratore di un'impresa;

b) all'articolo 3, comma 4, lettera c), introdotta dal Senato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni ivi previste e indicate in premessa con quelle recate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2012.

---

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale »;

richiamato che la Commissione Finanze aveva già espresso parere favorevole sul testo del provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera;

rilevato come le modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura alla Camera, sostanzialmente non incidano sugli ambiti di competenza della Commissione Finanze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminata in seconda lettura la proposta di legge n. 3317-3345-B;

preso atto positivamente dell'introduzione, nel corso dell'esame presso il Senato, del meccanismo del « doppio parere parlamentare » sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo;

evidenziata altresì la previsione della delegificazione della normativa sull'erogazione dei contributi per il sostegno delle spese per l'utilizzo di servizi di telefonia recata all'articolo 1, comma 5;

valutata favorevolmente la norma che estende la delega per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria anche all'emittenza radiofonica e televisiva locale;

segnalata la rilevanza della nuova disposizione introdotta dal Senato sulla durata e sulla procedura di concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché sull'applicazione del limite retributivo di 240.000 euro annui per amministratori, personale dipendente, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

---

#### PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato;

rilevato che nell'ambito della delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, il Senato, al comma 2, lettera e), numero 4), ha introdotto, tra i criteri previsti per il calcolo dell'ammontare dei contributi dovuti alle singole imprese, la previsione di una loro riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, nonché dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014;

osservato che il Senato ha introdotto l'articolo 9 in materia di affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, che, al comma 1, capoverso 1-ter, prevede l'applica-

zione del richiamato limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, a tal fine non applicando le esclusioni disposte, per le società controllate da amministrazioni pubbliche che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e per loro controllate, dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

---

#### PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale »;

visto il parere favorevole con condizione approvato dalla XIV Commissione il 17 febbraio 2016 nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito ad esplicitare che la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

richiamati i propri parere espressi in data 18 febbraio 2016 e in data 30 giugno 2016 nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, rispettivamente, alla Camera e al Senato;

rilevato che le modifiche apportate dal Senato intervengono nelle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *e*, *l*) e *o*), della Costituzione, e nelle materie « ordinamento della comunicazione » e « professioni », attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PAGINA BIANCA



\*17PDL0045010\*